

TRIBUNALE DI NAPOLI
VII SEZIONE FALLIMENTARE

Il Tribunale di Napoli- VII Sezione Fallimentare – nella seguente composizione collegiale:

Dott. Gian Piero Scoppa	Presidente
Dott. Francesco Paolo Feo	Giudice rel.
Dott. Virgilio Dante Bernardi	Giudice

riunito in camera di consiglio ha emesso il seguente

DECRETO

sulla domanda di omologa del concordato preventivo proposta dalla [REDACTED]

[REDACTED], con sede legale in Napoli, [REDACTED].

La predetta società, dopo aver chiesto ed ottenuto la concessione di termine ai sensi dell'art. 161, sesto comma, L.F., ha presentato ricorso per l'ammissione al concordato preventivo con relativo piano concordatario munito di attestazione e relativi allegati.

Il Tribunale, ai sensi dell'art. 162 l.f., chiedeva specificazioni della proposta e del piano, che venivano rese all'udienza del 12 Febbraio 2020, previo deposito di memoria da parte della società in concordato.

Con decreto del 26 Febbraio 2020 il Tribunale dichiarava aperta la procedura di concordato preventivo della [REDACTED] fissando l'adunanza dei creditori per la data del 21 Maggio 2020, poi differita, su istanza del Commissario giudiziale, al 29 Ottobre 2020.

Concluse le operazioni di voto, il Curatore ha riferito che è stato raggiunto il voto favorevole del 64,26% dei creditori aventi diritto al voto.

Fissata l'udienza per l'omologa per il 27 Gennaio 2021, il Commissario Giudiziario ha espresso parere favorevole all'omologazione del concordato ai sensi dell'art. 180, comma 2 l.f..

Non sono state proposte opposizioni all'omologa.

Il contenuto specifico della proposta ai creditori è stato già esposto nel decreto di apertura del concordato: determinato il passivo complessivo in euro 4.787.129,06, di cui euro 805.596,75 di debito privilegiato, la proposta concordataria consiste nella previsione di una continuità aziendale che si articola nella cessione per il mezzo di procedure competitive, dell'azienda in attività (comprensiva di titolo autorizzatorio, immobilizzazioni materiali ed immateriali, giacenze di magazzino e crediti). Il valore netto dell'azienda è stato stimato in euro 2.032.582.

Quanto alle modalità di soddisfazione dei creditori, la proposta prevede:

- 1) Il pagamento integrale in denaro delle spese di giustizia e degli oneri e crediti prededucibili, mano a mano che diverranno esigibili (decorso il solo termine iniziale di 180 giorni dalla data di definitività del decreto di omologazione);
- 2) il pagamento integrale in denaro dei creditori muniti di prelazione mobiliare generale o speciale, nel termine di 180 giorni dalla data di definitività del decreto di omologazione del concordato mediante parziale impiego delle risorse che residuano dal pagamento dei crediti prededucibili di cui al punto 1);
- 3) il pagamento in denaro dei creditori chirografari in misura pari al 23% del loro ammontare (salvo eventuali decrementi o incrementi del corrispettivo della cessione dell'azienda che verrà effettivamente incassato, di spese e/o oneri e/o debiti, che si rifletteranno in decrementi / incrementi della suddetta percentuale di soddisfacimento. Il pagamento avverrà nel termine di 180 giorni dalla data di definitività del decreto di omologazione del concordato (è stata prevista una riserva prudenziale di euro 120.027,28 per eventuali oneri sopravvenuti, che andranno ad accrescere, ove non utilizzata, la percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari; analogamente la percentuale andrà a decrescere nel caso di oneri sopravvenuti non previsti).

Non risulta che sia venuta meno una delle condizioni di ammissibilità del concordato, anche sotto l'aspetto della fattibilità del piano; tale accertamento, infatti, deve esser sempre svolto dal Tribunale anche in sede di omologa, ai sensi del comma 2 dell'art. 173 L.F., ancora in vigore, anche in seguito alla riforma dell'istituto.

Va detto infine che l'esito favorevole del voto, quanto al raggiungimento della maggioranza necessaria, non cambia, come segnalato dal Commissario, anche a voler tenere in considerazione l'ulteriore importo (euro 108.511,56) per il quale compariva nell'elenco dei debitori la [REDACTED] (altra società facente capo a [REDACTED] [REDACTED] e dichiarata fallita e che ha già espresso, tramite il Curatore, parere non favorevole per l'importo di euro 55.850,00, come da sua stessa precisazione del credito in sede di adunanza); e ciò vale anche per la parte di credito ulteriore vantata dalla stessa Farmacia fallita (oltre agli importi già segnalati) che in definitiva rivendica un credito complessivo di euro 298.337,34, che evidentemente potrà essere oggetto di successivo accertamento.

Il concordato preventivo proposto dalla [REDACTED] [REDACTED] va in definitiva omologato.

Visto il contenuto della proposta va nominato il liquidatore giudiziale, che può essere individuato nella persona del dottor [REDACTED], indicato dalla stessa società in concordato

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, così provvede:

Omologa il concordato preventivo proposto dalla [REDACTED] [REDACTED], in persona del legale rappresentante, con sede legale in Napoli, [REDACTED] [REDACTED];

nomina liquidatore giudiziale il dottor [REDACTED];

dispone che il Commissario giudiziale provveda alla convocazione dei predetti creditori ai sensi dell'art. 40, terzo comma, L.F., per il compimento delle operazioni previste in detta norma.

Dispone le seguenti modalità di liquidazione:

- il Liquidatore predisporrà, entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione di questo provvedimento, un piano puntuale ed articolato delle attività di liquidazione con indicazione delle specifiche modalità e dei tempi previsti per ciascuna di esse conformemente a quanto previsto nella proposta concordataria e nel rispetto della disciplina prevista dagli articoli da 105 a 108 L.F. da trasmettere, con il visto del Commissario giudiziale, al Comitato dei creditori ed al Giudice delegato;

- il Liquidatore provvederà poi, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di questo decreto, al deposito in Cancelleria dell'elenco dei creditori con indicazione delle eventuali cause di prelazione; il Liquidatore - sulla base delle modalità come sopra individuate - procederà alla vendita dell'azienda in seguito a procedura competitiva preceduta da adeguata pubblicità, al prezzo non inferiore a quello stimato nella proposta concordataria, previa acquisizione del parere del Commissario giudiziale ed autorizzazione del Comitato dei creditori; nel caso di più offerte si procederà alla stipula dell'atto di vendita con il miglior offerente, previo esperimento di gara tra gli offerenti medesimi; sia alla gara che alla stipula dell'atto di vendita presenzierà il Commissario giudiziale;

il Liquidatore provvederà a versare le somme ricavate sul conto corrente intestato alla procedura e li preleverà ai fini dei pagamenti ai creditori, secondo piano di riparto da sottoporre all'esame del G.D. ed Commissario giudiziale, previo parere del Comitato dei creditori, cui il Liquidatore trasmetterà il piano di riparto; i prelievi saranno vincolati al visto del Commissario giudiziale;

il Liquidatore compirà eventuali atti di straordinaria amministrazione con l'autorizzazione preventiva del Comitato dei creditori e con il parere favorevole del Commissario giudiziale, previa informativa al Giudice delegato;

il Liquidatore terrà informati il Commissario giudiziale, il Comitato dei creditori ed il Giudice delegato in ordine all'andamento della liquidazione, mediante il deposito di relazione sull'andamento della liquidazione da trasmettersi ogni sei mesi, a decorrere dall'omologa, ai predetti organi della procedura; le relazioni, vistate dal Commissario giudiziale, verranno comunicate ai creditori, a norma dell'art. 171, secondo comma, l.f.;

- il Commissario giudiziale vigilerà sullo svolgimento della liquidazione e provvederà in ogni caso ad informare tempestivamente il G.D. ed il Comitato dei creditori di ogni circostanza suscettibile di

determinare l'impossibilità di pervenire alla corretta attuazione del piano, nonché di eventuali ritardi nel compimento delle operazioni di liquidazione e di ogni circostanza da cui possa derivare pregiudizio ai creditori;

riserva al Giudice delegato la nomina del Comitato dei creditori, su istanza del Commissario giudiziale;

dispone che il presente decreto sia, a cura della Cancelleria, pubblicato ed affisso ai sensi dell'art. 17 comma 2 L.F. e comunicato alla società debitrice, al Liquidatore ed al Commissario giudiziale, che provvederà a darne notizia ai creditori.

Napoli, 10 Febbraio 2021.

Il Giudice estensore

Dr. Francesco Paolo Feo

Il Presidente

dr. Gian Piero Scoppa